

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

1. Definizioni e interpretazione

- 1.1** Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni generali di acquisto e di eventuali condizioni particolari, i termini richiamati nel presente documento, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato di seguito:

“Acquirente”: Goriziane

“Affiliato”: con riferimento ad un soggetto significa: (i) enti o società direttamente o indirettamente controllanti tale soggetto; (ii) enti o società direttamente o indirettamente controllati da tale soggetto; o (iii) enti o società direttamente o indirettamente controllati da alcuno dei soggetti sub (i).

“Autorità”: significa, con riferimento all’ordinamento italiano: le amministrazioni pubbliche (indicate all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, e individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 e ss.mm.), organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni consorzi costituiti da detti soggetti, qualsiasi autorità giurisdizionale ed ogni organismo estero a questi assimilabile.

“Condizioni Generali di Acquisto”: le presenti condizioni contrattuali.

“Condizioni Particolari di Acquisto”: le condizioni particolari di acquisto eventualmente predisposte dall’Acquirente per categorie specifiche di Prodotti o Servizi o altrimenti pattuite per iscritto tra l’Acquirente e Fornitore.

“Contratto”: ha il significato di cui all’articolo 4.1.

“Data di Efficacia”: la data a decorrere dalla quale trovano applicazione le Condizioni Generali di Acquisto ai sensi dell’articolo 2.1(d).

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale, registrato o non registrato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi e altri segni distintivi, i brevetti per invenzione e per modello di utilità, i software, i disegni e i modelli e tutte le domande, concessioni e/o registrazioni, rinnovi, estensioni, diritti di preuso e priorità relativi a quanto precede.

“Ente di Certificazione”: uno fra gli istituti di certificazione (es. RINA, BUEREAU VERITAS, DNV, ecc.) cui è attribuita la sorveglianza della costruzione ed il collaudo dei materiali, nonché il rilascio dei relativi certificati.

“Fornitore”: il soggetto destinatario di un Ordine, ovvero emittente una proposta di vendita, che fornisce Prodotti o Servizi all’Acquirente, o la società del Gruppo del Fornitore che esegue una Fornitura.

“Fornitura”: l’oggetto del Contratto consistente nella fornitura all’Acquirente di Prodotti o Servizi da parte del Fornitore.

“Garanzia del Fornitore”: la garanzia prestata dal Fornitore sui Prodotti e sui Servizi ai sensi dell’articolo 14.

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

“Giorno”: indica ogni giorno di calendario.

“Gruppo”: con riferimento ad un soggetto, indica il soggetto stesso e i suoi Affiliati.

“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’Ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive".

“Legge”: significa qualsiasi legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o decisione applicabile, sia essa italiana, comunitaria o straniera, a prescindere da quale Autorità promani.

“Non Conformità”: significa ogni vizio, difetto o non conformità dei Prodotti o dei Servizi rispetto al Contratto, alle Specifiche o alla Garanzia del Fornitore.

“Ordine”: una proposta contrattuale di acquisto, avente ad oggetto Prodotti o Servizi, formulata dall’Acquirente al Fornitore.

“Ordine Aperto”: l’impegno del Fornitore a fornire all’Acquirente in un periodo di tempo determinato una determinata quantità di Prodotti o Servizi, nei limiti delle necessità ed a richiesta dell’Acquirente.

“Parti” indica Acquirente e Fornitore e **“Parte”** ciascuno di essi.

“Periodo di Garanzia”: ha il significato di cui all’articolo 14.3.

“Prodotti”: i prodotti del Fornitore oggetto di un Contratto.

“Servizi”: i servizi prestati dal Fornitore oggetto di un Contratto.

“Specifiche”: l’insieme dei documenti contrattuali che descrivono i requisiti qualitativi, tecnici e prestazionali dei Prodotti o dei Servizi e gli altri requisiti relativi ai Prodotti e/o ai Servizi, o alle modalità della loro fornitura, contenute nel Contratto o altrimenti comunicate dall’Acquirente al Fornitore, nonché le ulteriori specifiche e requisiti previsti dalle Leggi e/o dalle norme tecniche applicabili.

“Uso Previsto”: con riferimento ai Prodotti: l’uso cui gli stessi sono destinati, comunicato dall’Acquirente o comunque noto al Fornitore o desumibile dalla natura dei Prodotti.

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

1.2 I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

2. Condizioni Generali di Acquisto

2.1 Le Condizioni Generali di Acquisto:

- (a) costituiscono le condizioni contrattuali applicabili ad ogni Fornitura di Prodotti o Servizi da parte del Fornitore all'Acquirente;
- (b) si intendono richiamate e parte integrante di ogni Ordine, Ordine Aperto e Contratto;
- (c) sono identificate da un numero progressivo di versione;
- (d) sono efficaci dal momento in cui sono sottoscritti dal Fornitore.

2.2 È onere del Fornitore procurare l'applicabilità ed il rispetto delle Condizioni Generali di Acquisto di volta in volta vigenti a, e da, le società del Gruppo del Fornitore e/o eventuali sub fornitori che ricevano o eseguano, in tutto o in parte, un Ordine.

2.3 Il Fornitore è tenuto ad informare senza indugio l'Acquirente in caso di modifica dei propri dati precedentemente forniti (dati aziendali, certificati, ecc.).

3. Ambito di applicazione

3.1 Le Condizioni Generali di Acquisto si applicano ad ogni Fornitura regolata da un Contratto concluso successivamente alla Data di Efficacia.

3.2 L'accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto non obbliga di per sé l'Acquirente ad effettuare Ordini, né il Fornitore, ad accettarli in assenza di obblighi specifici in tal senso.

3.3 Il Contratto di Fornitura è disciplinato da, in ordine di gerarchia:

- (a) Norme di Legge inderogabili;
- (b) Contratto (incluse le Specifiche) e le sue eventuali modifiche concluse nel rispetto dell'art. 3.4;
- (c) Condizioni Particolari di Acquisto (se presenti);
- (d) Condizioni Generali di Acquisto;
- (e) Norme di Legge dispositive.

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

3.4 Eventuali modifiche al Contratto dovranno risultare da atto scritto; è esclusa l'efficacia di modifiche concluse in forma orale o per fatti concludenti.

3.5 È in ogni caso esclusa l'applicabilità delle condizioni generali di vendita del Fornitore.

4. Formazione del Contratto

4.1 Il contratto di compravendita dei Prodotti o per la prestazione dei Servizi (il **"Contratto"**) viene concluso ed è vincolante per le Parti in seguito:

- (a) ad accordo scritto tra l'Acquirente ed il Fornitore, ovvero
- (b) all'accettazione senza modifiche o riserve da parte del Fornitore di un Ordine; ovvero
- (c) all'accettazione senza modifiche o riserve da parte dell'Acquirente di una proposta di vendita del Fornitore.

4.2 Il Fornitore non ha diritto a pagamenti o rimborsi per quotazioni e campionature in assenza di un accordo specifico per iscritto.

4.3 Gli Ordini, le eventuali proposte di vendita del Fornitore, le eventuali pattuizioni difformi dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e le relative accettazioni vengono trasmessi per iscritto.

4.4 Gli Ordini da eseguirsi in termini inferiori a 2 (due) giorni lavorativi si intenderanno tacitamente accettati dal Fornitore qualora non siano stati espressamente respinti entro 24 ore dalla ricezione degli stessi.

4.5 In ogni altro caso il Fornitore si impegna ad accettare o rifiutare ciascun Ordine per iscritto entro 5 (cinque) Giorni dalla loro ricezione, tuttavia in caso di mancata accettazione espressa o mancato rifiuto espresso nel termine, il Fornitore sarà obbligato alla prestazione oggetto dell'Ordine, ma l'Acquirente non sarà obbligato ad accettarla.

4.6 L'accettazione da parte del Fornitore dovrà indicare:

- (a) il riferimento al numero d'Ordine;
- (b) i codici articolo ovvero la descrizione dei Servizi oggetto della Fornitura.

4.7 Gli Ordini potranno essere annullati, revocati o modificati dall'Acquirente in ogni momento anteriormente al ricevimento dell'accettazione del Fornitore.

4.8 L'annullamento, la revoca o modifica di un Ordine trasmessa dall'Acquirente successivamente al ricevimento dell'accettazione espressa del Fornitore dello stesso si intendono accettate dal Fornitore se non espressamente respinte entro 5 (cinque) Giorni dal ricevimento.

4.9 Un'accettazione parziale o difforme dell'Ordine (ivi inclusa la richiesta di oneri aggiuntivi) da parte del Fornitore costituisce una proposta di vendita del Fornitore e sarà vincolante per l'Acquirente

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

solo in seguito alla sua accettazione espressa.

- 4.10** Gli Ordini saranno vincolanti per il Fornitore solo a seguito dell'accettazione espressa o tacita degli stessi da parte del Fornitore nei termini di cui all'articolo 4.4.
- 4.11** Le eventuali previsioni di Ordini trasmesse dall'Acquirente al Fornitore o contenute in un Ordine Aperto non sono vincolanti per l'Acquirente se non sia espressamente previsto che costituiscono un obbligo di acquisto e pertanto non genereranno alcuna responsabilità dell'Acquirente ove dovessero essere disattese.
- 4.12** Tutte le informazioni tecniche, economiche o di altra natura, scritte o verbali, discusse nella fase di trattativa antecedente la formazione del Contratto non formano parte integrante del Contratto ed hanno il solo scopo di permettere alle Parti una migliore comprensione delle Specifiche, dell'Ordine o in generale del Contratto, che supera e sostituisce ogni precedente pattuizione riguardante il suo oggetto.

5. Fornitura dei Prodotti e Servizi

- 5.1** Il Fornitore non può modificare i Prodotti e Servizi oggetto della Fornitura ovvero i materiali impiegati o il processo produttivo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 5.2** Ogni modifica o miglioramento che interessi i materiali, le caratteristiche o il processo produttivo dei Prodotti o dei Servizi dovrà essere comunicata preventivamente all'Acquirente, di modo che quest'ultimo sia in grado di verificarne la compatibilità con le Specifiche e, se necessario, modificarle.
- 5.3** Ogni modifica o miglioramento che interessi i materiali, le caratteristiche o il processo produttivo dei Prodotti o dei Servizi non espressamente approvata per iscritto dall'Acquirente non potrà essere adottata dal Fornitore.
- 5.4** La Fornitura sarà eseguita in conformità con le versioni più recenti delle Specifiche fornite dall'Acquirente al momento dell'emissione dell'Ordine, se non diversamente concordato.
- 5.5** Il Fornitore sarà responsabile secondo i termini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto:
- (a) dei Prodotti o componenti degli stessi acquistati da terzi,
 - (b) delle lavorazioni effettuate sui Prodotti da terzi.
- 5.6** Qualora il Fornitore impieghi attrezzature fornite dall'Acquirente e/o qualora i Prodotti comprendano componenti o materiali forniti dall'Acquirente, e/o la prestazione dei Servizi abbia ad oggetto lavorazioni su materiali o prodotti forniti dall'Acquirente, il Fornitore:
- (a) dovrà verificare preventivamente, e sotto la sua responsabilità, l'idoneità all'utilizzo dei materiali e delle attrezzature fornite dall'Acquirente;
 - (b) è costituito custode dei beni di proprietà dell'Acquirente;

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

- (c) si farà carico a proprie spese della manutenzione ordinaria (ivi compresa la taratura periodica secondo le indicazioni dell'Acquirente) e, previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, della riparazione delle attrezzature di proprietà dell'Acquirente;
- (d) procurerà che le attrezzature di proprietà dell'Acquirente non siano utilizzate da terzi o a beneficio di terzi ma esclusivamente per adempiere agli obblighi verso l'Acquirente.
- (e) sarà responsabile per il furto, perimento o danneggiamento dei beni di proprietà dell'Acquirente.

5.7 Il Fornitore, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, appalto e subfornitura connessi alla Fornitura:

- (a) riconosce che in nessun caso si instaurerà un vincolo di subordinazione all'Acquirente di tali collaboratori, i quali non potranno essere considerati dipendenti dell'Acquirente;
- (b) si obbliga al regolare adempimento di ogni obbligazione derivante dagli stessi (ivi incluso il pagamento di ogni onere fiscale, retributivo, contributivo e previdenziale);
- (c) si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi fondate sulla responsabilità solidale di quest'ultimo o su altro titolo.

6. Marchiatura, imballaggio ed etichettatura

- 6.1** Ove applicabile, il Fornitore è tenuto ad apporre la marchiatura C E in conformità alla relativa normativa.
- 6.2** Il Fornitore è tenuto a realizzare l'imballo dei Prodotti in modo da renderne agevole la movimentazione da parte dell'Acquirente (es. movimentazione con muletto a forche di dimensioni standard).
- 6.3** I Prodotti dovranno risultare completi di etichetta o di altra tipologia di bindello di dimensioni e caratteristiche tali da garantirne l'identificazione; in particolare, sull'etichetta dovrà essere indicato il numero d'Ordine, il codice materiale dell'Acquirente e il numero dei pezzi per codice contenuti nell'imballo.
- 6.4** Ulteriori indicazioni specifiche relative a imballaggio, etichettatura e tracciabilità dei Prodotti potranno essere contenute nel Contratto.

7. Trasporto – Passaggio del Rischio

- 7.1** Le specifiche di trasporto e spedizione dei Prodotti sono indicate nell'Ordine o altrimenti convenute nel Contratto.
- 7.2** Qualora sia fatto riferimento agli Incoterms il riferimento si intende alla versione vigente alla data di perfezionamento del Contratto.
- 7.3** In assenza di un riferimento agli Incoterms il rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

si trasferirà all'Acquirente in seguito allo scarico dei Prodotti nel luogo di consegna risultante dall'Ordine anche qualora il vettore sia stato designato o incaricato dall'Acquirente.

8. Certificazioni

- 8.1** I certificati richiesti nell'Ordine costituiscono parte integrante della Fornitura e dovranno pervenire all'Acquirente unitamente alla Fornitura, in allegato al documento di trasporto (DDT) e con riferimento all'Ordine.
- 8.2** Il Fornitore potrà anticipare i certificati ad entrambi gli indirizzi e-mail: certificati@goriziane.it e logistica@goriziane.it, citando nell'oggetto il numero d'Ordine ed il relativo DDT di consegna.
- 8.3** Il mancato recapito della documentazione richiesta o la non congruità della stessa sarà considerata a tutti gli effetti come un ritardo rispetto ai Termini di Consegna, soggetto alla disciplina di cui al successivo articolo 9.
- 8.4** Eventuali oneri che dovessero derivare all'Acquirente in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il Fornitore è tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico del Fornitore stesso.

9. Consegna – Esecuzione

- 9.1** I Prodotti saranno consegnati ed i Servizi prestati nel luogo e nei termini indicati nell'Ordine o altrimenti convenuti nel Contratto (i "**Termini di Consegna**").
- 9.2** Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Acquirente ogni prevedibile ritardo o difformità rispetto Termini di Consegna, indicando il motivo e le nuove date previste.
- 9.3** I Termini di Consegna sono da considerarsi essenziali e non potranno essere anticipati o posticipati dal Fornitore se non con il consenso scritto dell'Acquirente.
- 9.4** L'Acquirente potrà:
- (a) ordinare al Fornitore la sospensione temporanea dei lavori e della Fornitura e, in tal caso, sempre che l'ordine di sospensione non derivi da cause imputabili al Fornitore, il Fornitore avrà diritto ad una corrispondente proroga dei Termini di Consegna;
 - (b) richiedere anticipazioni o posticipazioni rispetto ai Termini di Consegna e il Fornitore farà quanto ragionevolmente possibile per soddisfare tali richieste.
- 9.5** In caso di consegne anticipate non autorizzate, l'Acquirente avrà facoltà:
- (d) di respingere la Fornitura; ovvero
 - (e) di ricevere la Fornitura addebitando al Fornitore i costi di magazzinaggio dei Prodotti oggetto della consegna anticipata.
- 9.6** In ogni caso di mancato rispetto dei Termini di Consegna verrà addebitata dall'Acquirente al Fornitore una penale per il ritardo pari allo 0,20% (zero virgola venti percento) del Corrispettivo

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

previsto dal Contratto per singolo giorno di ritardo sino ad un massimo del 5% del Corrispettivo.

9.7 Resta impregiudicato il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali maggiori danni sofferti ovvero a risolvere il Contratto inadempito.

9.8 È in facoltà dell'Acquirente rifiutare consegne parziali.

9.9 L'accettazione di una Fornitura, o il ricevimento di Servizi, non conformi all'Ordine non comporta alcuna decadenza né preclude l'esercizio di alcun diritto di contestazione dell'Acquirente in ordine al mancato rispetto dei Termini di Consegna o ad eventuali Non Conformità, anche ove queste siano palesi.

10. Collaudo – Verifica dei Prodotti

10.1 Il Fornitore prende atto della possibilità che determinati Prodotti oggetto dell'Ordine debbano essere sottoposti a collaudo. Il collaudo, a seconda della tipologia di Fornitura, dovrà essere eseguito a cura di personale qualificato del Fornitore o avvalendosi degli Enti e/o Registri di Certificazione indicati nell'Ordine o previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le Leggi applicabili.

10.2 Qualora si dovesse procedere alla ripetizione del collaudo a causa di un errore imputabile al Fornitore, tutte le spese relative ai successivi collaudi che si dovessero rendere necessari saranno a carico del Fornitore, compresa la remunerazione dell'Ente di Certificazione designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del Fornitore, nonché, qualora prescritto, per il collaudo presso i siti indicati dall'Acquirente.

10.3 L'Acquirente tramite i propri dipendenti o altri soggetti designati avrà diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine e/o stabilimenti del Fornitore e/o dei suoi subfornitori.

10.4 L'esito del collaudo dovrà essere comprovato dal relativo certificato, da inviarsi a cura del Fornitore ad entrambi gli indirizzi e-mail: certificati@goriziane.it e logistica@goriziane.it. In mancanza di suddetto certificato i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, secondo quanto disposto all'art. 1497 c.c..

10.5 L'Acquirente provvederà per quanto possibile alla verifica dei Prodotti alla consegna; tuttavia il ricevimento senza riserve dei Prodotti non comporta alcuna decadenza né preclude l'esercizio di alcun diritto di contestazione dell'Acquirente in ordine al mancato rispetto dei Termini di Consegna o ad eventuali Non Conformità dei Prodotti, anche ove queste siano palesi.

11. Corrispettivo

11.1 Il Corrispettivo dovuto per i Prodotti e/o i Servizi è quello indicato nel Contratto e si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

11.2 Il Corrispettivo è fisso e comprensivo di ogni onere o costo (inclusi dazi doganali e spese di esportazione); ove non specificati altrimenti si devono considerare inclusi i costi relativi alla sicurezza.

11.3 Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile dell'installazione o della messa in funzione dei Prodotti in assenza di diversa pattuizione espressa, tutti i costi indiretti connessi (come, ad esempio, le spese

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

di viaggio, di trasporto, la fornitura di attrezzi etc.) saranno a carico del Fornitore stesso.

- 11.4** Se i prezzi di mercato dei Prodotti e/o Servizi dovessero diminuire rispetto a quelli esistenti al momento della Data di Efficacia, il Fornitore si impegnerà ad avviare trattative con l'Acquirente al fine di adeguare i prezzi di conseguenza.

12. Fatturazione

- 12.1** Le fatture emesse dal Fornitore a fronte della fornitura di Prodotti o Servizi devono contenere:

- (a) l'intestazione all'Acquirente;
- (b) gli estremi dell'Ordine ovvero del Contratto;
- (c) gli estremi del DDT (se applicabile),

e dovranno essere inviate in forma telematica, mediante il sistema di interscambio, utilizzando il codice univoco destinatario dell'Acquirente che sarà tempestivamente comunicato dall'Acquirente o, laddove non sussista l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, tramite e-mail all'indirizzo contabilita@goriziane.it

- 12.2** Il Fornitore con partita IVA estera (UE ed extra-UE) dovrà emettere la fattura in formato digitale (.pdf) e trasmetterla all'indirizzo e-mail dedicato contabilita@goriziane.it.

13. Pagamento

- 13.1** Se non diversamente indicato nel Contratto, il Corrispettivo sarà pagato a 90 Giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la relativa fattura.

- 13.2** Il pagamento del Corrispettivo non comporta alcuna decadenza né preclude l'esercizio di alcun diritto di contestazione dell'Acquirente in ordine al mancato rispetto dei Termini di Consegna o ad eventuali Non Conformità dei Prodotti o dei Servizi.

- 13.3** L'Acquirente è autorizzato a sospendere qualsiasi pagamento dovuto al Fornitore anche se relativo a forniture non contestate ed anche oggetto di un diverso Contratto:

- (a) in caso di mancato rispetto dei Termini di Consegna;
- (b) in presenza di contestazioni relative alla Non Conformità dei Prodotti o dei Servizi;
- (c) qualora circostanze oggettive ed univoche indichino che il Fornitore non sarà in grado di adempiere esattamente ai Contratti in corso di esecuzione.

- 13.4** In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo precedente il Fornitore non può sospendere o ritardare l'esecuzione delle proprie prestazioni e rinuncia al diritto di ritenzione eventualmente spettantegli.

- 13.5** Trascorsi 12 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento di cui all'articolo 13.1 senza che il Fornitore abbia agito in via giudiziale o stragiudiziale per il recupero del relativo credito, quest'ultimo si intenderà definitivamente rinunciato dal Fornitore, il quale decadrà dal diritto al

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

pagamento.

14. Garanzia del Fornitore

14.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:

- (a) che i Prodotti forniti sono:
 - (i) di piena proprietà del Fornitore, liberi da diritti reali o personali di terzi;
 - (ii) conformi ad ogni norma di Legge applicabile;
 - (iii) conformi alle Specifiche, riconoscendo che i Prodotti non esattamente conformi alle Specifiche devono ritenersi un bene affatto diverso da quello oggetto del Contratto;
 - (iv) conformi ad ogni eventuale campione di riferimento condiviso tra le Parti;
 - (v) esenti da vizi e difetti nei materiali, nella progettazione, nella costruzione e/o lavorazione;
 - (vi) correttamente rifiniti;
 - (vii) privi di residui di lavorazione (es. sostanze utilizzate nei trattamenti come oli o emulsioni, detriti, trucioli), di test (es. sostanze utilizzate nel collaudo) e/o contaminazione ambientale (es. polveri, insetti) e puliti mediante opportuni trattamenti di pulitura (es. soffiaggio, sgrassaggio, pulizia o lavaggio con detergenti, risciacquo ed asciugatura);
 - (viii) conformi ai migliori standard qualitativi e di funzionamento generalmente adottati nel settore industriale di riferimento;
 - (ix) completi dei documenti e certificazioni indicati nell'Ordine o altrimenti convenuti nel Contratto o previsti dalla Legge;
- (b) il buon funzionamento dei Prodotti per il Periodo di Garanzia in conformità alle Specifiche o alle prestazioni dichiarate dal Fornitore relativamente ai Prodotti nel proprio materiale informativo o pubblicitario;
- (c) l'idoneità dei Prodotti a servire all'Uso Previsto per l'intera durata del Periodo di Garanzia.

14.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi sono forniti in conformità:

- (a) ad ogni Legge applicabile;
- (b) alle Specifiche;

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

- (c) ai migliori standard qualitativi generalmente adottati nel settore industriale di riferimento.

14.3 Il Periodo di Garanzia:

- (a) applicabile ai Prodotti e ai Servizi è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Prodotti ovvero dalla data di prestazione dei Servizi;
- (b) per i Prodotti destinati ad essere incorporati in prodotti dell'Acquirente ovvero qualora i Servizi abbiano ad oggetto lavorazioni su prodotti dell'Acquirente, il Periodo di Garanzia è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessione in proprietà o in godimento a terzi dei relativi prodotti dell'Acquirente. In ogni caso la durata del Periodo di Garanzia non potrà eccedere i 36 (trentasei) mesi dalla fornitura dei Prodotti all'Acquirente ovvero dalla prestazione dei Servizi.

14.4 L'Acquirente è tenuto a denunciare la Non Conformità per iscritto entro il termine di 60 Giorni dalla scoperta.

14.5 L'Acquirente ha l'obbligo di conservare e custodire i Prodotti oggetto della denuncia di Non Conformità per 10 (dieci) Giorni durante i quali il Fornitore ha l'onere di procedere all'esame congiunto dei Prodotti.

14.6 Il Fornitore, quale garanzia convenzionale, ulteriore alle garanzie ed ai rimedi previsti dalla Legge, si obbliga, nel più breve tempo tecnico (e comunque entro 15 Giorni dalla denuncia di Non Conformità) e per l'intera durata del Periodo di Garanzia, a:

- (a) eliminare a proprie spese la Non Conformità mediante riparazione dei Prodotti da effettuarsi ad opera – a insindacabile scelta dell'Acquirente – dello stesso Fornitore o di terzi, ovvero qualora la riparazione – a giudizio dell'Acquirente – non sia ragionevolmente possibile, a sostituire i Prodotti o ridurre il corrispettivo;
- (b) eliminare a proprie spese la Non Conformità rinnovando in tutto o in parte i Servizi;
- (c) provvedere a proprie spese al ritiro dei Prodotti non conformi da sostituire o riparare;
- (d) consegnare all'Acquirente i Prodotti riparati o sostituiti;
- (e) rimborsare all'Acquirente i costi di magazzinaggio dei Prodotti non conformi;
- (f) tenere indenne l'Acquirente da ogni costo, danno o responsabilità conseguente la Non Conformità dei Prodotti e/o dei Servizi, anche derivante da pretese di terzi.

14.7 Qualora il Fornitore non proceda, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo precedente, ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso, l'Acquirente avrà facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi e a spese del Fornitore a qualsiasi azione o intervento idoneo a contenere o prevenire i danni causati dalla Non Conformità.

14.8 In caso di riparazione e/o sostituzione dei Prodotti e in caso di rinnovamento dei Servizi, il Periodo di Garanzia decorre nuovamente e per l'intero dalla data di consegna dei Prodotti riparati e/o

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

sostituiti.

- 14.9** L'eventuale conoscenza effettiva o presunta della Non Conformità da parte dell'Acquirente non esclude o limita la Garanzia del Fornitore fatta eccezione per il caso in cui risulti che l'Acquirente ha accettato per iscritto la Non Conformità.

15. Ispezioni – Diritto di accesso

- 15.1** L'Acquirente si riserva la facoltà di controllare presso il Fornitore e/o i suoi sub-fornitori le attrezzature, i sistemi di collaudo e la qualità dei materiali e componenti impiegati per la produzione dei Prodotti nonché la conformità alla Legge ed al Contratto dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi. A tale scopo il Fornitore si impegna a far sì che gli incaricati dell'Acquirente abbiano libero accesso agli stabilimenti e magazzini del Fornitore, dei suoi sub-fornitori ovvero di soggetti presso i quali si trovino materiali o componenti del Fornitore utilizzati nella fabbricazione dei Prodotti, in orario di lavoro, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e previa informativa al Fornitore su tempi e modalità dell'accesso inviata con ragionevole preavviso.
- 15.2** Qualora, a seguito di un'ispezione, l'Acquirente rilevi non conformità il Fornitore si obbliga ad adottare ogni misura idonea a rimediare alle non conformità riscontrate.
- 15.3** Qualsiasi ispezione effettuata non comporta alcuna decadenza né preclude l'esercizio di alcun diritto di contestazione dell'Acquirente in ordine ad eventuali Non Conformità dei Prodotti o dei Servizi.
- 15.4** Nel caso in cui, a seguito di accessi motivati dell'Autorità competente al processo di produzione dell'Acquirente o di non conformità riscontrate dall'Autorità, vi sia la necessità di ottenere informazioni riguardanti i Prodotti, il Fornitore si impegna a fornire all'Autorità competente le informazioni richieste.

16. Assicurazioni

- 16.1** Il Fornitore è tenuto a stipulare con primarie compagnie assicurative ed a mantenere in vigore per almeno 36 (trentasei) mesi dall'ultima fornitura effettuata all'Acquirente polizze assicurative di importo adeguato a copertura dei seguenti rischi:
- (a) furto, perimento o danneggiamento dei beni di proprietà dell'Acquirente;
 - (b) responsabilità da prodotto per danni a persone o cose;
 - (c) rivalsa INAIL e copertura rischi infortuni del personale dipendente;
 - (d) discontinuità operativa causata da incendi o calamità naturali eccezionali.

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

- 16.2** Le assicurazioni sopra menzionate non limiteranno, in alcun modo e per alcun motivo, le responsabilità del Fornitore in base al Contratto e alla Legge.
- 16.3** A richiesta dell'Acquirente il Fornitore dovrà fornire copia delle polizze assicurative ed evidenza della loro vigenza.
- 16.4** Coperture assicurative aggiuntive potranno essere concordate per Forniture di particolare rilevanza economica o per specifiche tipologie di Prodotti l'Acquirente.

17. Diritti di terzi

- 17.1** Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- (f) la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi non viola alcun diritto di terzi;
- (g) è titolare, ovvero il legittimo utilizzatore, di ogni Diritto di Proprietà Intellettuale relativo ai Prodotti e/o ai Servizi;
- (h) l'utilizzo da parte dell'Acquirente dei Prodotti e/o dei Servizi e la cessione a terzi in proprietà o godimento non è soggetto ad alcuna limitazione o onere in ragione di alcun diritto di terzi.

- 17.2** Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni costo o danno derivante dalle pretese di terzi, anche ove il terzo ottenga tutela in via cautelare o provvisoria, in conseguenza di diritti vantati dagli stessi sui Prodotti e/o Servizi.

18. Proprietà intellettuale

- 18.1** Il rapporto di Fornitura non comporta alcuna cessione o licenza al Fornitore di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente.

- 18.2** L'Acquirente è l'esclusivo proprietario della documentazione tecnica (disegni, progetti, schede di lavorazione etc.) relativa ai Prodotti o ai Servizi fornita al Fornitore nonché di ogni documentazione tecnica elaborata dal Fornitore sulla base della stessa.

- 18.3** I Diritti di Proprietà Intellettuale aventi ad oggetto miglioramenti o invenzioni derivate sviluppati dal Fornitore sulla base di Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente ("**Proprietà Intellettuale Derivata**"), spetteranno a quest'ultimo ed il Fornitore si impegna a:

- (i) comunicare all'Acquirente ogni Proprietà Intellettuale Derivata unitamente ad ogni informazione necessaria od utile alla sua piena comprensione;
- (j) fornire all'Acquirente ogni collaborazione e/o consenso affinché l'Acquirente possa procedere in proprio nome alla registrazione della Proprietà Intellettuale Derivata quale invenzione, modello od opera dell'ingegno.

19. Divieto di Storno

- 19.1** Sino allo scadere del secondo anniversario dell'ultima fornitura di Prodotti o Servizi effettuata, il Fornitore si obbliga a non instaurare, cercare di instaurare o offrire, in proprio o per conto di terzi,

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

direttamente o indirettamente, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con qualsiasi soggetto che sia stato nei 12 (dodici) mesi precedenti un lavoratore subordinato o continuativo dell'Acquirente, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno configurabile una concorrenza sleale per storno di dipendenti o una violazione di eventuali obblighi cui il dipendente sia soggetto.

20. Dichiarazione di origine delle merci - Controllo sulle esportazioni e Dogana

20.1 Per i Prodotti interamente ottenuti in un determinato Stato o territorio o che devono essere considerati originari di un determinato Stato o territorio, il Fornitore assume l'impegno di richiedere il certificato di origine dei Prodotti e/o di fornire ogni documentazione giustificativa della loro origine o comunque rilasciare ogni dichiarazione necessaria a provare l'origine dei Prodotti stessi, anche in caso di controlli successivi da parte di qualsiasi autorità competente e anche ove i Prodotti siano solo commercializzati.

20.2 Il Fornitore si impegna a osservare rigorosamente la disciplina doganale e quella che regola il commercio internazionale dei Prodotti, nonché fornire a semplice richiesta dell'Acquirente ogni informazione, utile o necessaria, per la spedizione, movimentazione, trasferimento, stoccaggio o simili dei Prodotti all'interno dell'Unione europea o verso/da/attraverso Stati terzi rispetto all'Unione europea, nonché per l'effettuazione delle operazioni doganali o per la richiesta di qualsiasi licenza o autorizzazione o più in generale per l'effettuazione di qualsiasi attività che possa rivelarsi necessaria per operazioni aventi ad oggetto i Prodotti.

20.3 Il Fornitore assume altresì l'obbligo di informare immediatamente l'Acquirente, fin dalle trattative precontrattuali e comunque in un momento antecedente rispetto alla conferma d'ordine dei Prodotti o alla prestazione di servizi relativi, se i Prodotti sono soggetti a divieti o restrizioni all'esportazione, o richiedono licenze, autorizzazioni o simili oppure sono soggetti ad altre limitazioni che possano incidere, direttamente o indirettamente, sulla loro esportazione o importazione, vendita, fornitura, trasferimento, commercializzazione o simili, a titolo semplificativo e non esaustivo, come nel caso della disciplina dei beni e tecnologie a duplice uso, o di beni soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America con riferimento a specifici Stati o territori.

21. Osservanza della Legge

21.1 Il Fornitore si obbliga ad osservare nella produzione e fornitura dei Prodotti e/o nella prestazione dei Servizi ogni norma di Legge applicabile ed in particolare, senza limitazione, ogni Legge in materia:

- (a) ambientale;
- (b) giuslavoristica;
- (c) di igiene e sicurezza;
- (d) di agibilità degli immobili;
- (e) logistica e trasporti.

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

21.2 A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si obbliga ad esibire:

- (a) Certificato Prevenzione Incendi se il Fornitore ha sede in Italia ovvero equipollente atto estero negli altri casi;
- (b) Documento Unico Regolarità Contributiva se il Fornitore ha sede in Italia ovvero equipollente atto estero negli altri casi;
- (c) ogni altro documento ragionevolmente richiesto che comprovi il perdurante rispetto degli obblighi di Legge.

21.3 Il mancato rispetto delle norme di Legge da parte del Fornitore, nonché l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento ad ogni Contratto di essere con l'Acquirente legittimando la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dando diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

21.4 Il Fornitore garantisce di non approvvigionarsi e utilizzare materie prime, merci e beni che sono stati estratti, prodotti o fabbricati, interamente o in parte, in Russia, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang (XUAR) ovvero che siano per la loro natura o provenienza oggetto di sanzioni internazionali cui l'Italia aderisce. Si impegna, inoltre, a una produzione etica e responsabile, nel rispetto degli standard internazionali del lavoro.

21.5 Nel caso di forniture soggette ad applicazione NATO AQAP, il Fornitore accetta integralmente quanto segue:

- a) il diritto di accedere alle strutture in cui vengono svolte le attività inerenti al contratto;
- b) di fornire le informazioni relative al raggiungimento dei requisiti contrattuali;
- c) la possibilità di valutare senza restrizioni la conformità dell'organizzazione con lo Standard AQAP applicabile;
- d) la possibilità di valutare senza restrizioni i Fornitori esterni secondo lo Standard AQAP applicabile. Il Fornitore sarà informato prima che la valutazione sia effettuata;
- e) le possibilità di condurre verifiche sulla conformità del prodotto con i requisiti del contratto;
- f) l'assistenza necessaria per la valutazione, verifica, validazione, collaudo, ispezione o rilascio del prodotto per l'adempimento delle attività di Assicurazione Qualità Governativa ai requisiti contrattuali;
- g) di fornire le strutture per l'esecuzione dell'Assicurazione dell'Attività Governativa;
- h) di fornire il personale dell'organizzazione/Fornitori Esterni per il funzionamento di tali apparecchiature come richiesto;
- i) l'accesso alle strutture delle informazioni e comunicazioni;

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

- j) di fornire la documentazione necessaria per confermare la conformità del prodotto alle specifiche;
- k) di fornire copia dei documenti necessari, inclusi quelli in formato elettronico.

22. Forza maggiore

22.1 Il Fornitore non sarà responsabile per inadempimenti o ritardi dovuti a forza maggiore.

22.2 In presenza di una causa di forza maggiore che impedisca l'esecuzione in tutto o in parte di una Fornitura:

- a) il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto all'Acquirente, appena possibile, il verificarsi di una causa di forza maggiore nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni;
- b) l'esecuzione della Fornitura resterà sospesa fino alla cessazione della causa di forza maggiore;
- c) qualora il ritardo nell'esecuzione della Fornitura imputabile alla causa di forza maggiore superi i 30 giorni l'Acquirente potrà recedere dal Contratto relativo.

22.3 Il Fornitore prende atto e riconosce che non costituiranno eventi di forza maggiore:

- a) inadempimenti di fornitori del Fornitore;
- b) rotture o malfunzionamenti di macchinari o sistemi informatici;
- c) difficoltà di approvvigionamento;
- d) interruzioni del lavoro negli stabilimenti del Fornitore;
- e) emergenze sanitarie che non determinino la chiusura per ordine dell'Autorità dell'attività del Fornitore.

23. Ricambi

23.1 Il Fornitore garantisce la disponibilità dei Prodotti e dei componenti degli stessi quali ricambi (i "Ricambi") per 10 anni a decorrere dall'ultima fornitura di Prodotti di serie.

23.2 Il prezzo dei Ricambi sarà determinato in buona fede sulla base (i) del prezzo unitario dei Prodotti analoghi oggetto dell'ultima fornitura in serie, (ii) della svalutazione monetaria e (iii) degli eventuali incrementi dei costi di produzione documentati.

24. Divieto di cessione – Sub-fornitori – Compensazione

24.1 Le obbligazioni del Fornitore derivanti dal Contratto ed i crediti sorti dalla sua esecuzione non potranno essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

24.2 Eventuali sub-fornitori del Fornitore dovranno essere comunicati per iscritto da quest'ultimo

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

all'Acquirente; salvo dissenso dell'Acquirente manifestato per iscritto entro 10 Giorni dalla comunicazione, il sub-fornitore si intenderà approvato.

24.3 L'Acquirente potrà compensare con ogni debito verso il Fornitore ogni suo credito purché certo e liquido.

24.4 Il Fornitore potrà compensare con ogni debito verso l'Acquirente ogni suo credito purché certo, liquido ed esigibile.

25. Obblighi di confidenzialità

25.1 Il Fornitore s'impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali le Informazioni Riservate e a non rivelare le Informazioni Riservate ad alcuno e a non utilizzare dette Informazioni Riservate per scopi estranei al Contratto, senza espressa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente.

25.2 Il Fornitore dovrà usare lo stesso grado di diligenza utilizzato per proteggere le proprie informazioni confidenziali e, in ogni caso, tale da prevenire la divulgazione o l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate.

25.3 Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente.

26. Protezione Dati Personali

26.1 Ciascuna Parte, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e nell'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni Generali, agirà, ciascuna per quanto di propria competenza in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("**Regolamento**") e del D. Lgs. 196/2003 e s.mi. ("**Codice Privacy**"), nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

26.2 In particolare, le Parti riconoscono e convengono reciprocamente che qualsiasi dato personale relativo agli individui (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, clienti, fornitori e/o e terzi) di ciascuna parte, sarà raccolto e trattato ai fini dei contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

26.3 Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni del Regolamento e del Codice Privacy. In particolare, ciascuna Parte si impegna a: (i) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice Privacy e da ogni altra Legge applicabile; (ii) prestare idonea informativa agli interessati, nonché richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, qualora necessario nei casi e nei termini previsti dal Regolamento; (iii) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

26.4 Qualora nell'ambito delle prestazioni di cui al Contratto una Parte tratti per conto dell'altra Parte dati personali di titolarità dell'altra parte, la Parte agirà quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento, impegnandosi sin d'ora a realizzare il relativo trattamento dei dati personali nei limiti imposti dal Regolamento e dalle istruzioni che saranno fornite dal Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo relativo al trattamento dei dati personali.

 GORIZIANE HOLDING	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

27. Miscellanea

- 27.1** Ogni Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi, orali o scritti, tra le Parti sul suo oggetto.
- 27.2** La nullità, invalidità o inefficacia di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o di un Contratto non pregiudica la validità o l'efficacia delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o di quel Contratto.
- 27.3** La mancata applicazione da parte dell'Acquirente, in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo di tempo, di una o più previsioni del Contratto non potrà essere interpretata come una rinuncia a tali previsioni o al diritto dell'Acquirente di applicare successivamente ciascuna di tali previsioni.
- 27.4** Qualsiasi aggiunta, modifica, risoluzione, avviso o comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa mediante [--] ai seguenti indirizzi:
- 27.5** all'Acquirente: --, pec [--], email ordinaria [--];
- 27.6** al Fornitore: indirizzo e email ordinaria che dovrà comunicare al Fornitore ai sensi del presente articolo o, in mancanza, ad uno di quelli indicati nel sito web o nella carta intestata dell'Acquirente.

28. Legge applicabile – Foro Esclusivo

- 28.1** Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, gli Ordini e in generale i Contratti sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di conflitto.
- 28.2** Ogni controversia relativa o connessa alle Condizioni Generali di Acquisto agli Ordini, ai Contratti o alla loro esecuzione sarà:

- (k) devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Gorizia qualora il Fornitore abbia sede nell'Unione Europea; o

decisa da un Collegio Arbitrale di tre membri nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano qualora il Fornitore non abbia sede nell'Unione Europea o in Cina; il procedimento arbitrale sarà in lingua inglese;

decisa da un Collegio Arbitrale di tre membri nominato in conformità al Regolamento della "China International Economic and Trade Arbitration Commission" ("CIETAC"), Hong Kong Arbitration Center qualora il Fornitore abbia sede nella Repubblica Popolare Cinese; il procedimento arbitrale sarà in lingua inglese.

* * *

Per l'Acquirente: data, timbro e firma del legale rappresentante

Per il Fornitore: data, timbro e firma del legale rappresentante

	Sistema di Gestione	REV 00
	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	M_841.14 IT

* * *

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 4 (Formazione del contratto), art. 5 (Fornitura dei Prodotti e Servizi), art. 9 (Consegna – Esecuzione), art. 11 (Corrispettivo), art. 13 (Pagamento), art. 14 (Garanzia del Fornitore), art. 16 (Assicurazioni), art. 17 (Diritti di terzi), art. 19 (Divieto di storno), art. 21 (Osservanza della Legge), art. 24 (Divieto di cessione - Compensazione), art. 28 (Legge applicabile - Foro esclusivo).

Per il Fornitore: data, timbro e firma del legale rappresentante
